ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"GALILEO GALILEI"
Via Venezia, 15 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Telefoni:Presidenza 085/4465709 – *Segreteria/Fax* 085/4461242
Cod. fisc.: 80003380690 - Cod. mec.: CHIC811006 - Cod. univoco: UF4F54
Sito web: www.istitutocomprensivosgt.gov.it - E-mail: chic811006@istruzione.it - P. cert.: chic811006@pec.istruzione.it

I.C. "G. Galilei" – S. Giovanni Teatino
Prot. 0013130 del 09/11/2016
D-02 (Uscita)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

(per realizzazione del laboratorio correlato al corso di formazione, rivolto ai docenti, sul tema "La dipendenza dal web")

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", codice fiscale 80003380690, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mirella Orlandi, nata a Chieti il 16/11/1958 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", via Venezia, 15 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)

E

il Dott. Federico Mancini, nato ad Atessa (CH) il 28/11/1987 e residente a Chieti in Via dei Frentani n. 102 - CAP 66100, codice fiscale: MNCFRC87S28A485K,

VISTI

- L'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001;
- gli art. 2222 e seguenti del Codice Civile che disciplinano la prestazione d'opera;
- la delibera n. 7 del Consiglio d'istituto del 25/11/2015 con la quale è stato adottato il regolamento per la stipula dei contratti con esperti esterni;

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha necessità di realizzare attività laboratoriali nell'ambito del corso di formazione rivolto ai docenti interni sul tema "La dipendenza dal web";
- che, per la realizzazione delle attività di cui trattasi occorre avvalersi di un esperto esterno, in quanto all'interno dell'Istituzione Scolastica non ci sono professionalità specifiche disponibili a prestare la particolare attività richiesta;
- che, con Determinazione Dirigenziale prot. n. 13127/D02 del 09/11/2016, è stata formalizzata la volontà di stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale con l'esperto esterno Dott. Federico Mancini per lo svolgimento dell'attività prevista nei successivi articoli del presente contratto;
- che il Dott. Federico Mancini, (laureato in psicologia clinica e di comunità), possiede i requisiti necessari per svolgere attività di formazione/docenza nelle attività laboratoriali correlate al corso di

formazione sul tema “La dipendenza dal web”, come riscontrato dalla valutazione del curriculum vitae che il ridetto Dott. Federico Mancini ha fornito all’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei”;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse sopra esplicitate costituiscono parte integrante:

ART. 1 - TIPO DI RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di prestazione d’opera consistente nello svolgimento di un’attività straordinaria e occasionale con le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il Dott. Federico Mancini, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per un totale massimo di n. 2 ore e 30 minuti, finalizzata alla realizzazione di attività laboratoriali nell’ambito del un corso di formazione sul tema “ La dipendenza dal web”, rivolto ai docenti dell’Istituto comprensivo “G. Galilei”.
Le prestazioni del Dott. Federico Mancini verranno rese nel giorno 09 novembre 2016, in orari pomeridiani presso la Scuola secondaria di primo grado dell’I.C. di San Giovanni Teatino.

ART. 3 - COMPENSO

L’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” di San Giovanni Teatino si impegna a corrispondere al Dott. Federico Mancini, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta da quest’ultimo, il **compenso lordo forfettario di € 250,00 onnicomprensivo di imposte, spese, oneri fiscali e assistenziali** (se dovuti).
Il compenso pattuito rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1, del T.U.I.R. e ss.mm.ii, pertanto, all’atto della sua corresponsione, l’Istituto Scolastico effettuerà una ritenuta d’acconto IRFEF del 20%, se dovuta.
Le spettanze relative al presente contratto verranno corrisposte in un’unica soluzione al termine delle attività previste nel progetto e, comunque, entro 30 giorni dalla consegna della relativa parcella o nota si addebito e del resoconto/relazione di fine attività.
Le spese relative al bonifico bancario e, se dovuta, l’imposta di bollo, sono a carico del prestatore d’opera.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESCECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Dott. Federico Mancini eseguirà le prestazioni convenute nel presente contratto senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia.

ART. 5 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’

Limitatamente al periodo di attività nell’Istituzione Scolastica, il Dott. Federico Mancini provvede, per proprio conto, alle coperture assicurative per la responsabilità civile e patrimoniale.
L’Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal prestatore d’opera a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 - **RECESSO**

L'Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati. In tale ipotesi dovrà essere corrisposta al prestatore d'opera un compenso proporzionale al lavoro effettivamente svolto.

ART. 8 – **NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PRIVACY**

Il Dott. Sandro Di Lillo si impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in materia di riservatezza relativamente ai dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.

ART. 9 – **TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal prestatore d'opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o, in ogni caso, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

ART. 10 – **NORME DI RINVIO**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 11 - FORO COMPETENTE E SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Chieti. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Dott. Federico Mancini.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni Teatino, 09/11/2016

IL PRESTATORE D'OPERA	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Federico Mancini	*Prof.ssa Mirella Orlandi*

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Dott. Sandro Di Lillo dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del contratto:

- Art. 6 - Coperture assicurative e responsabilità
- Art. 7 - Recesso
- Art. 11 - Foro competente e spese di registrazione

San Giovanni Teatino, 09/11/2016

IL PRESTATORE D'OPERA
Dott. Federico Mancini